

<p><b>DIRETTIVA 2008/98/CE</b> relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva UE/2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018</p> <p>In grassetto: modifiche apportate dalla direttiva UE/2018/851</p>	<p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale O altri decreti da modificare</p> <p>Testo vigente</p>	<p>Schema di recepimento della direttiva attraverso modifiche del Decreto legislativo 152/2006 o di altri decreti</p> <p>In grassetto sottolineato le modifiche di inserimento proposte In grassetto barrato le modifiche di cancellazione proposte</p>	<p>NOTE</p> <p>Nelle note indicare sinteticamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nuove disposizioni della direttiva che non richiedono una trasposizione ;</li> <li>- motivazioni della modifica proposta;</li> <li>- altre norme vigenti da prendere in considerazione o alle quali rinviare;</li> <li>- aspetti legati ad eventuale disciplina transitoria da prevedere tra vecchia e nuova normativa;</li> <li>- ogni ulteriore elemento utile da illustrare nelle relazioni di accompagnamento della novella proposta (rel. tech., ATN, AIR...)</li> </ul>
<p><b>Articolo 1</b></p> <p><b>Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p>La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana <u>evitando</u> o riducendo <u>la produzione di rifiuti</u>, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, <u>che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione</u></p>	<p><b>Articolo 177</b></p> <p><b>Campo di Applicazione e finalità</b></p> <p>1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.</p> <p>2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.</p> <p>3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.</p> <p>4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi</p>	<p><b>Articolo 177</b></p> <p><b>Campo di Applicazione e finalità</b></p> <p>1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, <u>evitando prevenendo</u> o riducendo <u>la produzione di rifiuti</u>, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia <u>e l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.</u></p> <p>2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.</p> <p>3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che</p>	<p><u>Si richiede di riportare la dicitura indicata nella direttiva UE 851/2018 in quanto è opportuno richiamare, almeno nell'articolo inerente il campo di applicazione e le finalità, i principi dell'economia circolare.</u></p>

	<p>che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.</p> <p>5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.</p> <p>6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.</p> <p>7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro</p>	<p>disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.</p> <p>4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.</p> <p>5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.</p> <p><b>6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.</b></p> <p><b>7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema</b></p>	
--	--	--	--

	<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><del>contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</del>  <del>8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</del></p>	<p>Questa disposizione non ha senso qui nei principi generali. Deve stare nelle norme transitorie finali.</p> <p><b>In corso di verifica con ISPRA.</b>  <u>Si chiede di eliminare il comma 8 in quanto il riferimento esplicito al ruolo dell'ISPRA, seppure già presente nell'attuale testo unico ambientale, appare non appropriato nell'articolo relativo al campo di applicazione e finalità. Inoltre, esplicitare detto ruolo sembrerebbe superfluo ed inutile poichè l'ISPRA già svolge la funzione di organo tecnico del MATTM.</u></p>
<p><b>Articolo 4</b>  <b>Gerarchia dei rifiuti</b></p> <p>1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:  a) prevenzione;  b) preparazione per il riutilizzo;  c) riciclaggio;  d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e  e) smaltimento.</p> <p>2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato</p>	<p><b>Articolo 179</b>  <b>Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti</b></p> <p>1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:  a) prevenzione;  b) preparazione per il riutilizzo;  c) riciclaggio;  d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  e) smaltimento.</p> <p>2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari,</p>	<p><b>Articolo 179</b>  <b>Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti</b></p> <p>1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:  a) prevenzione;  b) preparazione per il riutilizzo;  c) riciclaggio;  d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  e) smaltimento.</p> <p>2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari,</p>	

<p>dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.</p> <p>Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.</p> <p><b>3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriati.</b></p>	<p>sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.</p> <p>3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.</p> <p>4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.</p> <p>5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:</p> <p>a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;</p> <p>b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;</p> <p>c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;</p> <p>d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo</p>	<p>sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.</p> <p>3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora <del>è</del> <u>sia l'autorità competente giustificato lo giustifichi</u>, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.</p> <p><del>4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.</del></p> <p>5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia <del>del trattamento</del> dei rifiuti di cui al comma 1 <u>anche ricorrendo a strumenti economici ed altre misure quali ad esempio quelli di cui all'allegato "IV bis". in particolare mediante:</u></p> <p><del>a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;</del></p> <p><del>b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;</del></p> <p><del>e) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze</del></p>	<p><u>Si chiede di eliminare il richiamo generico all'Autorità competente in quanto non è chiaro, specialmente in assenza della parte di recepimento relativa alla Governance. Inoltre, non sono specificati in maniera chiara i criteri in base ai quali l'Autorità competente dovrà giustificare le eccezioni al principio di gerarchia.</u></p>
---	---	---	--

	<p>in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;</p> <p>e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.</p> <p>6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.</p> <p>7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.</p> <p>8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><del>pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;</del></p> <p><del>d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;</del></p> <p><del>e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.</del></p> <p><del>6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.</del></p> <p><del>7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.</del></p> <p><del>8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</del></p>	
<p><b>Articolo 11</b></p> <p><b>Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio</b></p> <p>1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il</p>	<p><b>Articolo 181</b></p> <p><b>Riciclaggio e recupero dei rifiuti</b></p> <p>1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio,</p>	<p><b>Articolo 181</b></p> <p><b><u>Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti</u></b></p> <p><b><u>1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il ministero dell'Ambiente, le Regioni, le</u></b></p>	

<p>sostegno di reti per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione, facilitando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta che possono essere preparati per il riutilizzo, ma non sono destinati alla preparazione per il riutilizzo da parte degli stessi sistemi o infrastrutture, e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.</p> <p>Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti.</p> <p>Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili.</p> <p>Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno,, frazioni minerali (cemento,</p>	<p>sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:</p> <p>a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;</p> <p>b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.</p> <p>2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può adottare decreti che determinino tali modalità. 3. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo</p>	<p><u><b>Autorità d'Ambito , o i comuni laddove queste non siano state costituite, adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma del presente decreto.</b></u></p> <p><u><b>2. Le regioni, le Autorità d'Ambito , o i comuni laddove queste ultime non siano costituite, adottano misure volte a promuovere la preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione di quanto non è ancora diventato rifiuto, facilitando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta che possono essere preparati per il riutilizzo, ma non sono destinati alla preparazione per il riutilizzo da parte degli stessi sistemi o infrastrutture, e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.</b></u></p> <p><u><b>3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 del presente articolo e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.</b></u></p> <p><u><b>4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e avanzare verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le regioni, le Autorità d'ambito o i comuni dove queste ultime non siano costituite, ognuno per le rispettive competenze, adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:</b></u></p>	<p><u>Si chiede l'eliminazione del comma 3 in quanto è troppo generico ed è privo di criteri definiti. Tutto ciò può determinare l'inapplicabilità della norma. Infine, la direttiva UE 851/2018 non riporta detta formulazione.</u></p>
--	---	--	--

<p>mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.</p> <p>2. Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un'economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:</p> <p>a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;</p> <p>b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;</p> <p>c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;</p> <p>d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;</p> <p>e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.</p> <p>3. Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e) fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:</p> <p>a) abbia preparato per il riutilizzo e riciclati meno del 20 % o collocato in discarica oltre il</p>	<p>177, comma 4. nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.</p> <p>4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.</p> <p>5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.</p> <p>6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.</p> <p>7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 205</b> <b>Misure per incrementare la raccolta differenziata</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:</p>	<p><u><b>a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;</b></u></p> <p><u><b>b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;</b></u></p> <p><u><b>c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;</b></u></p> <p><u><b>d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;</b></u></p> <p><u><b>e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.</b></u></p> <p><u><b>5. Le attività di riciclaggio e recupero dei rifiuti sono classificate secondo le operazioni riportate nell'Allegato C al presente decreto.</b></u></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 205</b> <b>Raccolta differenziata</b></p> <p><u><b>1. Fatto salvo quanto disposto da comma 2, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 181, al fine di promuovere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e le altre operazioni di recupero, gli enti di governo dell'Ambito, o i comuni laddove le prime non</b></u></p>	<p>Non si possono cancellare gli obiettivi al 2020. Bisogna lasciarli</p> <p>(l'art. 205 è posizionato qui per coordinarlo con gli artt. Della direttiva)</p>
--	--	---	---

**Commentato [F11]:** Si chiede di specificare la normativa legislativa che non permette di eliminare gli obiettivi al 2020.

<p>60 % dei propri rifiuti urbani prodotti nel 2013, come comunicato nell'ambito del questionario comune dell'OCSE e di Eurostat; e</p> <p>b) al più tardi 24 mesi prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 2, lettera c), d) o e), comunicati alla Commissione l'intenzione di rinviare il rispettivo termine e presenti un piano di attuazione in conformità dell'allegato IV ter.</p> <p>4. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 3, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all'allegato IV ter. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.</p> <p>5. Se è rinviato il conseguimento degli obiettivi in conformità del paragrafo 3, lo Stato membro interessato adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli:</p> <p>a) almeno al 50 % entro il 2025, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c);</p> <p>b) almeno al 55 % entro il 2030, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d);</p> <p>c) almeno al 60 % entro il 2035, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e).</p> <p>6. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione vaglia l'introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale specifico, i rifiuti tessili, i rifiuti commerciali, i rifiuti industriali non pericolosi e altri flussi di rifiuti, nonché di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani e obiettivi di</p>	<p>a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;</p> <p>b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;</p> <p>c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.</p> <p>1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:</p> <p>a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;</p> <p>b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;</p> <p>c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare. 1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a</p>	<p><u>siano costituite, organizzano sistemi idonei a raggiungere una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno pari al:</u></p> <p><b><u>i) 65% entro il 31 dicembre 2012;</u></b></p> <p><b><u>ii) 70% entro il 1° gennaio 2033.</u></b></p> <p><b><u>2. Le Regioni, nell'ambito dei piani di cui all'art. 199, stabiliscono percentuali di raccolta differenziata minori di quelle di cui al comma 1, per i comuni con popolazione maggiore di 200.000 abitanti purché si garantisca il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 181 anche tramite altre modalità e tecnologie di riciclaggio dai rifiuti indifferenziati. Tali percentuali non sono inferiori alle seguenti:</u></b></p> <p><b><u>i. il 45% entro il 31 dicembre 2025;</u></b></p> <p><b><u>ii. il 50% entro il 31 dicembre 2027</u></b></p> <p><b><u>iii. il 55% entro il 31 dicembre 2030;</u></b></p> <p><b><u>3. Entro il 31 dicembre 2030, al fine di garantire comunque il raggiungimento a livello nazionale e regionale delle percentuali di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di cui al comma 13, il Ministero dell'Ambiente, sulla base dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata dei comuni di cui al precedente comma e delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani raggiunte a livello regionale e nazionale, valuta la necessità di modificare, tramite decreto ministeriale, innalzandoli, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui al precedente comma.</u></b></p> <p><b><u>4. Al fine di migliorare le raccolte, ed armonizzare la gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, la raccolta differenziata è calcolata come stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016. A partire dal 1 gennaio 2021 la colorazione dei contenitori per la raccolta differenziata rispetta le indicazioni di cui alla norma UNI 11686:2017. E' consentito comunque l'utilizzo</u></b></p>	<p>(art 179 comma 3 sono le Dergoghe alla gerarchia)</p> <p>I vecchi obiettivi non si possono cancellare, verificare con UL.</p>
--	---	--	--



<p>riciclaggio dei rifiuti organici urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.</p> <p>7. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione riesamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e). A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.</p> <p>La Commissione valuta la tecnologia di trattamento che consenta l'integrazione di minerali nel processo di co-incenerimento dei rifiuti urbani. Qualora possa essere reperita una metodologia affidabile, nell'ambito di tale riesame, la Commissione prende in considerazione la possibilità di conteggiare tali minerali ai fini degli obiettivi di riciclaggio.</p> <p><b>Articolo 10</b> <b>Recupero</b></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13.</p> <p>2. Ove necessario, per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero, i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.</p> <p>3. Gli Stati membri possono consentire deroghe al paragrafo 2, a condizione che almeno una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:</p>	<p>quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo</p> <p>3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, e' applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.</p> <p>3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:</p> <p>TABELLA (non inserita altrimenti si spagina tutto)</p> <p>3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD e' calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.</p> <p>3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che gia' svolge tale attivita', definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della</p>	<p><u>dei contenitori di colore diverso fino a esaurimento delle scorte già acquistate e sostituzione dei contenitori in uso.</u></p> <p><u>5. I rifiuti soggetti a raccolta differenziata non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.</u></p> <p><u>6. Il comma 5 può essere derogato nel caso di raccolta congiunta di più materiali purché ciò non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio e di altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni sempre che non comporti costi economici sproporzionati.</u></p> <p><u>7. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, e:</u></p> <p><u>i) per i tessili entro il primo gennaio 2022;</u></p> <p><u>ii) per i rifiuti organici entro il 31 dicembre 2020, secondo le percentuali riportate nell'articolo xxx (rifiuti organici).</u></p> <p><u>8. I rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma del comma 2 non sono inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente a quanto previsto all'articolo 179 comma 3.</u></p> <p><u>9. Fatto salvo quanto disposto all'articolo xxx per i rifiuti organici, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale, <del>tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,</del></u></p>	<p>I commi dal 3 al 3-octies dell'attuale art. 205 confluiranno in un nuovo articolo, il 238-bis, rubricato "Tributo speciale"</p> <p><a href="#">Si chiede di indicare la motivazione che ha determinato l'eliminazione dell'Albo.</a></p>
--	---	--	---

<p>a) la raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero in conformità dell'articolo 4 e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata;</p> <p>b) la raccolta differenziata non produca il miglior risultato in termini ambientali ove si tenga conto dell'impatto ambientale generale della gestione dei relativi flussi di rifiuti;</p> <p>c) la raccolta differenziata non sia fattibile da un punto di vista tecnico tenuto conto delle migliori pratiche in materia di raccolta dei rifiuti;</p> <p>d) la raccolta differenziata comporterebbe costi economici sproporzionati tenuto conto dei costi degli impatti negativi della raccolta e del trattamento di rifiuti indifferenziati sull'ambiente e sulla salute, del potenziale di miglioramento dell'efficienza della raccolta e del trattamento dei rifiuti, delle entrate derivanti dalla vendita di materie prime secondarie, nonché dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e della responsabilità estesa del produttore.</p> <p>Gli Stati membri riesaminano periodicamente le deroghe di cui al presente paragrafo tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti.</p> <p>4. Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4.</p>	<p>certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.</p> <p>3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis. 3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo. 3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.</p> <p>3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,</p>	<p><del>al fine di favorire il più possibile il loro recupero</del> privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.</p> <p><b><u>10. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la demolizione selettiva degli edifici onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.</u></b></p> <p><b><u>11. L'ISPRA, sentite le categorie ed i Ministeri interessati, redige le Linee Guida per l'armonizzazione a livello nazionale dell'attribuzione dei codici, di cui all'Allegato C, alle operazioni di recupero e riciclaggio. Le predette Linee Guida sono approvate con decreto del Ministero dell'ambiente.</u></b></p>	
---	---	--	--

<p>5. Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 del presente articolo e per facilitare o migliorare il recupero, gli Stati membri adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento conformemente agli articoli 4 e 13.</p> <p>6. Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente articolo per quanto riguarda i rifiuti urbani e i rifiuti organici, compresa la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata ed eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 3.</p>	<p>vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.</p> <p>6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11 bis</b> <b>Regole per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi</b></p> <p>1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all'articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti,</p> <p>a) gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;</p> <p>b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;</p> <p>c) il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni</p>		<p style="text-align: center;"><b>Articolo 205-bis</b> <b>Regole per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi</b></p> <p><u>1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, siano stati conseguiti, sono conteggiati:</u></p> <p><u>a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;</u></p> <p><u>b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;</u></p> <p><u>c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, <b>selezione</b> e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto</u></p>	

<p>preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio.</p> <p>In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita a condizione che:</p> <p>a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;</p> <p>b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.</p> <p>3. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Al fine di garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati, il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tasso di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti. I tassi di scarto medio sono utilizzati solo nei casi in cui non possano essere altrimenti ottenuti dati affidabili e sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 10 del presente articolo.</p>		<p><u>che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.</u></p> <p><u>2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che:</u></p> <p><u>a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;</u></p> <p><u>b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.</u></p> <p><u>3. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, siano stati conseguiti, l'Ispra tiene conto delle seguenti disposizioni:</u></p> <p>a. <u>la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente;</u></p> <p>b. <u>le quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere sottoposti a</u></p>	
---	--	--	--

<p>4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all'articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano dell'ambiente.</p> <p>A partire dal 1 o gennaio 2027, gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se, conformemente all'articolo 22, sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte.</p> <p>5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all'articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere sottoposti a ritrattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati a successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</p>		<p><u>ritrattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati a successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</u></p> <p>c. <u>è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la Decisione 2019/1004.</u></p> <p>d. <u>è possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4 lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento.</u></p> <p>e. <u>è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui agli articoli xxx sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.</u></p>	<p>Sono gli obblighi di tracciabilità che non sono in questo articolo</p>
---	--	--	---

<p>6. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all'articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti nell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 9 del presente articolo.</p> <p>7. I rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento in quello stesso Stato membro possono essere computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.</p> <p>8. I rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 3 sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente diritto ambientale dell'Unione.</p> <p>9. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>a) una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in conformità del paragrafo 6, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati, e</p>			
---	--	--	--

<p>b) i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. 10. Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione del peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi dopo un'operazione di cernita e che non sono successivamente riciclati, sulla base dei tassi di scarto medio dei rifiuti cerniti.</p>			
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 182</b> <b>Smaltimento dei rifiuti</b></p> <p>1. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.</p> <p>2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.</p> <p>3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 182</b> <b>Smaltimento dei rifiuti</b></p> <p>1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, <del>previa verifica, da parte della competente autorità,</del> <u>previa verifica,</u> della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. <del>A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.</del></p> <p><del>2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non</del></p>	

prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. (3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali e' dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225)).

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisce un elevato livello di recupero energetico.

5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e' disciplinato dall'articolo 107, comma 3. 6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche,

**recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.**

3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali e' dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Titolo III-bis **del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133**, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisce **il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica della formula di cui alla nota dell'operazione di recupero R1 di cui all'allegato B del presente decreto.**

5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

6. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti in fognatura, salvo quanto disciplinato dall'articolo 107, comma 3.

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali

Da coordinare con le modifiche all'art. 199.

In corso di verifica con la divisione qualità dell'aria.



	<p>climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)</p>	<p>come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)</p> <p><b><u>7. Le attività di smaltimento dei rifiuti sono classificate secondo le operazioni riportate nell'Allegato B al presente decreto.</u></b></p> <p><b><u>L'ISPRA, sentite le categorie ed i Ministeri interessati, redige le Linee Guida per l'armonizzazione a livello nazionale dell'attribuzione dei codici, di cui all'Allegato B, alle operazioni di smaltimento.</u></b></p> <p><b><u>Le predette Linee Guida sono approvate con decreto del Ministero dell'ambiente.</u></b></p>	
<p><b>Articolo 3</b> <b>Definizioni</b></p> <p>3) l'articolo 3 è così modificato: a) sono inseriti i punti seguenti:</p>	<p><b>Articolo 183</b> <b>Definizioni</b></p> <p>1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</p>	<p><b>Articolo 183</b> <b>(i commi non esplicitamente cancellati, sono da ritenersi confermati)</b> <b>Definizioni</b></p> <p>1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</p>	

<p>«2 bis. «<b>rifiuto non pericoloso</b>», rifiuto non contemplato dal punto 2;</p> <p>2 ter. «<b>rifiuti urbani</b>»:</p> <p>a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b) rifiuti indifferenziati e da <b>raccolta differenziata</b> provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.</p> <p>I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</p>	<p>a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;</p>	<p>a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;</p> <p><b>b- bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto diverso da quello di cui alla lettera b);</b></p> <p><b><u>b-ter) "rifiuti urbani": i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata proveniente da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'articolo 184 comma 2.</u></b></p> <p><u>I rifiuti urbani non includono i rifiuti derivanti dalla produzione, dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca, dalle fosse settiche, dalle reti fognarie e dagli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</u></p> <p><b>b-quater) "miscelazione":</b></p>	<p><u>La direttiva 851/2018 esclude chiaramente dalla definizione di rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalla produzione, dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca, dalle fosse settiche, dalle reti fognarie e dagli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Si chiede, pertanto, di utilizzare la definizione di rifiuti urbani indicata nella sopra menzionata direttiva.</u></p> <p><b>In corso di redazione</b></p>
---	---	---	---

<p>Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;</p> <p>2 quater. «<b>rifiuti da costruzione e demolizione</b>», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;»;</p> <p>b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. «<b>rifiuti organici</b>», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;»;</p> <p>c) è inserito il punto seguente: «4 bis. «<b>rifiuti alimentari</b>», tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che sono diventati rifiuti;</p>	<p>c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;</p> <p>d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;</p> <p>e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.</p>	<p><b>b-quinquies) “rifiuti da costruzione e demolizione”: rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;</b></p> <p>c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;</p> <p>d) <u>residuo organico: residui biodegradabili, costituiti da materiali o sostanze che non sono deliberatamente prodotti in un processo di produzione e che possono essere sottoprodotti, rifiuti o materiali esclusi ai sensi dell'art. 185, derivanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da attività agricole o agroindustriali, di manutenzione del verde pubblico o privato o da attività di preparazione o trasformazione di alimenti.</u> <u>"rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili</u></p>	<p>d) <u>Al fine di evitare equivoci interpretativi, occorre introdurre una definizione di residuo organico che consenta una differenziazione tra il materiale che è rifiuto da quello che non lo è.</u></p> <p>d-bis) <u>Al fine di evitare equivoci interpretativi, occorre specificare che rimane comunque ferma la disciplina</u></p>
--	--	--	---

**Commentato [F12]:** Si chiede di esplicitare cosa si intende con il termine "attività" (impresa o lavorazione) in quanto i rifiuti da costruzione e demolizione possono essere prodotti anche da imprese diverse da quelle strettamente edili.

qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti

ff) digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

~~prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;~~

~~d-bis) rifiuto organico: fermo restando quanto disposto dall'art. 185 c. 1, lettera f) e della'art. 184-bis rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare~~

~~**d-bis) "rifiuti alimentari" tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) che sono diventati rifiuti;**~~

~~**e) compostaggio di prossimità: compostaggio, eventualmente previa digestione anaerobica, effettuato nelle vicinanze o presso il luogo di produzione dei rifiuti organici. Comprende:**~~

~~i) "autocompostaggio": compostaggio, eventualmente previa digestione anaerobica, degli scarti organici dei propri rifiuti organici urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;~~

~~ii) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, anche organizzato dal comune, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;~~

~~iii) compostaggio locale: attività di compostaggio, eventualmente previa~~

in materia di esclusioni e di sottoprodotti.

#### **DEFINIZIONI ANCORA IN CORSO DI CCORDINAMENTO CON IL GRUPPO "RIFIUTI ORGANICI"**

Si richiede di eliminare la specificazione della qualità del digestato in quanto, paradossalmente, sembrerebbe di maggiore qualità rispetto a quello prodotto a partire da materiali diversi dai rifiuti, come ad es. colture dedicate o sottoprodotti.

<p>h) è aggiunto il punto seguente: «21. <b>«regime di responsabilità estesa del produttore»</b>, una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;</p>	<p>f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)</p> <p>g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa prodotti;</p> <p>h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.</p> <p>i) commerciante.. l) intermediario...</p>	<p><del>digestione anaerobica, di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente le 250 tonnellate annue e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinata dall'articolo 182-ter.</del></p> <p><del>e-ter) digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individuati nell'allegato VV al presente decreto;</del></p> <p><del>ee) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 182-ter del presente decreto, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per gli ammendanti dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni.</del></p> <p>f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)</p>	<p><b>AGGIORNARE CON LE SEGUENTI DEFINIZIONI RIPORTATE NEL TESTO PRODOTTO DAL GRUPPO "RIFIUTI ORGANICI" :</b></p> <p>compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione di prodotti o residui organici selezionati alla fonte per la produzione di compost È condotto in impianti di compostaggio, in impianti integrati di compostaggio e digestione anaerobica o mediante apposite apparecchiature/installazioni finalizzate alle seguenti attività di compostaggio di prossimità:</p> <p>i) "autocompostaggio": compostaggio dei propri residui organici, ivi incluse le imprese agricole, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito, ovvero, nel caso di utenze non domestiche presso soci della cooperativa o di una rete di imprese.</p> <p>ii) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo</p>
---	--	---	---

<p>d) il punto 9 è sostituito dal seguente:  «9. «<b>gestione dei rifiuti</b>», la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;»;</p>	<p>m) "prevenzione":</p> <p>n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammenti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;</p> <p>o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;</p> <p>p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;</p> <p>q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;</p> <p>r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;</p>	<p><b><u>f ter) "regime di responsabilità estesa del produttore": una serie di misure, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'art. 178-bis e 178-ter, volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;</u></b></p> <p>g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;</p> <p>h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che <del>ne è in possesso</del> <b><u>li detiene.</u></b></p> <p>n) "gestione <b><u>dei rifiuti</u></b>": la raccolta, il trasporto, il recupero, <b><u>compresa la selezione,</u></b> e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o</p>	<p><u>del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</u></p> <p><u>iii) "compostaggio locale di rifiuti": attività di compostaggio destinata esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti organici prodotti nel comune ove l'attività è condotta e nei comuni confinanti, con capacità di trattamento non eccedente le 3000 tonnellate annue, come disciplinata dall'articolo 182-ter</u></p> <p><u>e-bis) digestione anaerobica: trattamento biologico anaerobico di degradazione di prodotti o residui organici selezionati alla fonte per la produzione di biogas e di digestato.</u></p> <p><u>"e-ter)" biostabilizzazione: trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati finalizzato al conseguimento della stabilità biologica dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica o prima di operazioni di recupero quali la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica o la copertura finale della stessa</u></p> <p><u>e-quater) digestato : prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di <del>prodotti o residui organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti del DM 25 febbraio 2006 al fine di provvedere anche alla</del></u></p>
--	---	---	---

**Commentato [F13]:** Si chiede un chiarimento in quanto la direttiva 851/2018 non menziona il termine "selezione", ma bensì quello di "cernita".

<p>f) è inserito il punto seguente: «15 bis. <b>«recupero di materia»</b>, qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;</p> <p>g) è inserito il punto seguente:</p>	<p>s) "trattamento";; t) "recupero";; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;</p>	<p>intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;</p> <p>o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, <b>compresi lo spazzamento</b>, la cernita preliminare e il deposito <b>preliminare temporaneo alla raccolta, ivi compresa nonché</b> la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;</p> <p>q) "<del>preparazione per il riutilizzo</del>": <del>le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento</del>;</p>	<p><u>revisione delle disposizioni di detto DM con riferimento alla matrice di ingresso negli impianti di biogas e alle caratteristiche del digestato in funzione dei diversi utilizzi.</u> <u>ee) compost: prodotto ammendante, ottenuto dal compostaggio di residui organici, fatto salvo l'autocompostaggio. Nel caso di rifiuti organici, raccolti separatamente, hanno cessato di essere considerati rifiuti conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 182-quater.</u></p> <p><u>Si chiede l'eliminazione della lettera q) in quanto nella direttiva 851/2018 non viene indicata detta definizione.</u></p>
--	---	---	--

<p>«17 bis. «riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini»;</p>	<p>v) "rigenerazione degli oli usati";</p> <p>z) "smaltimento":</p> <p>aa) "stoccaggio":</p> <p>bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri</p>	<p><del>u-bis) «Cessazione della qualifica di rifiuto»: operazione preparatoria di riciclaggio o di recupero di altro tipo finalizzata alla perdita della qualifica di rifiuto di un oggetto o di una sostanza prima che sia inserito in un successivo processo produttivo. Tali operazioni preparatorie sono autorizzate ai sensi dell'articolo 208, 214, 29-sexsies e successivi, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'articolo 184-ter. Tali operazioni concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio unitamente alle altre operazioni di riciclaggio.</del></p> <p><u>u-ter) «recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;</u></p> <p><u>u-quater) «riempimento»: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;</u></p>	<p><u>La preparazione per il riutilizzo è una attività che non dovrebbe entrare nelle definizioni del campo dei "rifiuti" in quanto il riutilizzo non è compreso.</u></p> <p><u>Si chiede l'eliminazione in quanto detta definizione anziché determinare chiarezza contribuisce ad incrementare la situazione di confusione già esistente in materia. Infine, detta definizione non è presente nella direttiva 851/2018.</u></p> <p><b>DEFINIZIONI ANCORA IN CORSO DI CCORDINAMENTO CON IL GRUPPO "RIFIUTI ORGANICI"</b></p>
--	---	---	--



	<p>cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;</p> <p>cc) "combustibile solido secondario (CSS)";</p> <p>dd) "rifiuto biostabilizzato";</p> <p>ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;</p> <p>ff) "digestato di qualità";</p> <p>gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);</p> <p>hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);</p> <p>ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);</p> <p>ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento</p>	<p>bb) "deposito <b>temporaneo prima della raccolta temporaneo</b>": il raggruppamento dei rifiuti <b>e il deposito preliminare alla raccolta</b> ai fini del trasporto <b>degli stessi di detti rifiuti</b> in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, <b>nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni di cui all'articolo 186.</b></p> <p><b>1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i</b></p>	
--	---	---	--

	<p>delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;</p> <p>mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza;</p> <p>nn) "migliori tecniche disponibili";</p> <p>oo) spazzamento delle strade; ;</p> <p>pp) "circuito organizzato di raccolta"; ;</p> <p>qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;</p> <p>qq-bis) "compostaggio di comunità";</p>	<p><del>rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;</del></p> <p>ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;</p> <p>qq-bis) "compostaggio di comunità";</p>	
--	---	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

			<b>Introdotta la definizione di gestione dei rifiuti</b>
--	--	--	--

			Spostata sopra insieme a tutte le operazioni di compostaggio di prossimità
<p>2 ter. «<b>rifiuti urbani</b>»:</p> <p>a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.</p> <p>I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</p> <p>Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;</p>	<p><b>Articolo 184</b> <b>Classificazione</b></p> <p>1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p> <p>2. Sono rifiuti urbani:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p>	<p><b>Articolo 184</b> <b>Classificazione</b></p> <p>1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p> <p><b><u>2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter):</u></b></p> <p>a) i rifiuti domestici <del>anche ingombranti</del>, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione <b><u>ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili</u></b></p> <p>b) i rifiuti <b><u>simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato M–non pericolosi prodotti dalle attività riportate nell'allegato N, ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);</u></b></p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p> <p>d) <b><u>i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</u></b></p> <p>e) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso</p>	

<p><b>(Considerando 10)</b> Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. I rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l'amministrazione, l'istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell'alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici. Pertanto, i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l'altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere. Occorre che gli Stati membri provvedano a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. I rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel</p>	<p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).</p> <p>3. Sono rifiuti speciali:</p> <p>a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;</p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;</p> <p>c) i rifiuti da lavorazioni industriali,;</p> <p>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;</p> <p>e) i rifiuti da attività commerciali;</p> <p>f) i rifiuti da attività di servizio;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla</p>	<p>pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p><del>f) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</del></p> <p>g) i rifiuti provenienti da <u>aree cimiteriali</u>, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed <u>f</u>).</p> <p>3. Sono rifiuti speciali:</p> <p>a) i rifiuti <del>da</del> <u>prodotti nell'ambito delle</u> attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. <u>della silvicoltura e della pesca;</u></p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;</p> <p>c) i rifiuti <del>da</del> <u>prodotti nell'ambito delle</u> lavorazioni industriali <u>se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b);</u></p> <p>d) i rifiuti <del>da</del> <u>prodotti nell'ambito delle</u> lavorazioni artigianali <u>se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b);</u></p> <p>e) i rifiuti <del>da</del> <u>prodotti nell'ambito delle</u> attività commerciali <u>se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b);</u></p> <p>f) i rifiuti <del>da</del> <u>prodotti nell'ambito delle</u> attività di servizio <u>se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b);</u></p>	
---	---	---	--

<p>capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06, dell'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE della Commissione nella versione in vigore il 4 luglio 2018. I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell'elenco. Gli Stati membri possono usare le categorie pertinenti dell'elenco dei rifiuti a fini statistici. La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati.</p>	<p>potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;</p> <p>4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.</p> <p>5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.</p>	<p>g) i <del>rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti</del>, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, <u>nonché i rifiuti e</u>—da abbattimento di fumi, <u>dalle fosse settiche, e dalle reti fognarie</u>;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie <u>se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b</u>;</p> <p><u>i) i veicoli fuori uso.</u></p> <p>4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.</p> <p>5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. <del>Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.</del></p> <p><u>La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee Guida redatte da ISPRA, previa consultazione con le categorie ed i Ministeri interessati, n. XX ed approvate con Decreto del Ministero dell'ambiente.</u></p>	
--	---	--	--



		<p>5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.</p> <p>5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate e' tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività: a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.</p> <p>5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e' conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.</p>	
--	--	---	--

		<p>5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010)).</p> <p><del>5-bis.4. Qualora il produttore del rifiuto, ovvero le Autorità di Controllo, rilevino che un rifiuto che figura nell'elenco dei rifiuti come non pericoloso presenti una o più caratteristiche di pericolosità elencate nell'Allegato I al presente Decreto, è tenuto a comunicarlo a ISPRA.</del>  <del>Nelle more della revisione dell'Allegato D, il produttore continua a gestire tale rifiuto coerentemente con la classificazione di rifiuto non pericoloso.</del>  <del>Sulla base delle segnalazioni pervenute l'ISPRA provvede ad effettuare una valutazione della necessità di revisione dell'Allegato D e trasmette le risultanze di tale valutazione al Ministero dell'Ambiente al fine della modifica del predetto Allegato.</del>  <del>L'elenco di cui all'Allegato D è modificato con Decreto del Ministero dell'ambiente su proposta di ISPRA sentito il Sistema SNPA.</del>  <del>Il Ministero dell'ambiente, notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.</del></p> <p>5-bis.5. Qualora il produttore del rifiuto, ovvero le Autorità di Controllo, rilevino che un rifiuto che figura nell'elenco dei rifiuti come pericoloso non presenti nessuna delle caratteristiche di pericolosità elencate nell'Allegato I al presente Decreto, è tenuto a comunicarlo a ISPRA.</p>	<p><u>Si chiede l'eliminazione in quanto non si ritiene idonea l'imposizione di un obbligo così stringente in capo al produttore del rifiuto.</u></p>
--	--	---	---

		<p><del>Nelle more della revisione dell'Allegato D, il produttore continua a gestire tale rifiuto coerentemente con la classificazione di rifiuto pericoloso.</del></p> <p><del>Sulla base delle segnalazioni pervenute ISPRA provvede ad effettuare una valutazione della necessità di revisione dell'Allegato D e trasmette le risultanze di tale valutazione al Ministero dell'Ambiente al fine della modifica del predetto Allegato.</del></p> <p><del>L'elenco di cui all'Allegato D è modificato con Decreto del Ministero dell'ambiente su proposta di ISPRA sentito il Sistema SNPA.</del></p> <p><del>Il Ministero dell'ambiente, notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti .</del></p> <p><u>5-bis.5. L'elenco nazionale di rifiuti di cui all'Allegato D può essere modificato al fine di una migliore gestione dei rifiuti, tracciabilità degli stessi, verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché della rendicontazione degli stessi alla Commissione Europea. Qualora necessario, il predetto elenco è modificato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare su proposta di I.S.P.R.A. sentito il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente – S.N.P.A..</u></p>	
		<p><u>5.bis.6. Entro il primo giorno del secondo anno successivo alla pubblicazione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente, su proposta di ISPRA, sentito il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente – S.N.P.A., sono fornite indicazioni per la transcodifica dei nuovi codici di rifiuti inseriti nell'allegato D al presente decreto ai fini dell'esportazione dei rifiuti.</u></p> <p>5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del</p>	

		<p>rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.</p> <p>5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.</p> <p><b><u>6. La raccolta, il trasporto, l'avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 2, lettera a) sono effettuati dal servizio pubblico di gestione integrata (dei rifiuti urbani) ai sensi dell'articolo 200. Per i medesimi rifiuti raccolti in maniera differenziata anche l'attività di recupero è effettuata dal servizio di gestione integrata.</u></b></p> <p><b><u>6. La raccolta, il trasporto, l'avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 2, sono oggetto del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.</u></b></p> <p><b><u>7. Le attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti di cui al comma 2, lettera b) possono essere effettuate al di fuori del servizio pubblico qualora l'utenza non domestica si avvalga, per la gestione degli stessi, di soggetti terzi autorizzati.</u></b></p>	
<p><b>Articolo 2</b> <b>Esclusioni dall'ambito di applicazione</b></p> <p>1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva: a) effluenti gassosi emessi in atmosfera;</p> <p>b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;</p>	<p><b>Articolo 185</b> <b>esclusioni dal campo di applicazione</b></p> <p>1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando</p>	<p><b>Articolo 185</b> <b>esclusioni dal campo di applicazione</b></p> <p>1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando</p>	<p><u><a href="#">L'esclusione degli sfalci e potature di natura agricola dall'attività di gestione dei rifiuti permette di eliminare a monte la produzione del rifiuto stesso. E ciò è in linea con gli obiettivi dell'economia circolare e con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti che considerano la prevenzione della produzione del rifiuto come prioritaria.</a></u></p>

<p>c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;</p> <p>d) rifiuti radioattivi;</p> <p>e) materiali esplosivi in disuso;</p> <p>f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:</p> <p>a) acque di scarico;</p> <p>b) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</p> <p>c) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in</p>	<p>quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;</p> <p>c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verterà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;</p> <p>d) i rifiuti radioattivi;</p> <p>e) i materiali esplosivi in disuso;</p> <p>f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana)).</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <p>a) le acque di scarico;</p> <p>b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</p> <p>c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti</p>	<p>quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;</p> <p>c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verterà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;</p> <p><b><u>c-bis) le ceneri e gli altri materiali derivanti dalle eruzioni vulcaniche allo stato naturale non contaminati</u></b></p> <p>d) i rifiuti radioattivi;</p> <p>e) i materiali esplosivi in disuso;</p> <p>f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso <u>quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali</u>, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, <del>anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi</del>, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <p>a) le acque di scarico;</p> <p>b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</p> <p>c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di</p>	
---	--	---	--

<p>conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>d) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive</p> <p><b><u>e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.</u></b></p> <p>3. Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.</p> <p>4. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.</p>	<p>per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;</p> <p>3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.</p> <p>4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.</p>	<p>risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;</p> <p><b><u>e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.</u></b></p> <p>3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.</p> <p>4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.</p>	
		<p><b>Articolo 186</b> <b><u>Deposito temporaneo prima della raccolta</u></b></p>	

		<p><b><u>2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato:</u></b></p> <p>a) <b><u>nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,</u></b></p> <p>b) <b><u>esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, dai distributori presso i locali del proprio punto vendita</u></b></p> <p>c) <b><u>esclusivamente per i rifiuti da costruzione e demolizione presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei materiali da costruzione secondo criteri da definire con uno o più decreti.</u></b></p> <p><b><u>2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:</u></b></p> <p>a. <b><u>i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</u></b></p> <p>b. <b><u>i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in</u></b></p>	<p>Per i rifiuti da costruzione e demolizione le quantità sono troppo piccole???</p>
--	--	---	--

**Commentato [F14]:** La formulazione proposta non è chiara. Si ritiene più idoneo inserire che con successivi decreti verranno definite le modalità semplificate per il deposito temporaneo nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore.

		<p><u>deposito: quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</u></p> <p>c. <u>il "deposito temporaneo prima della raccolta" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti identificate dal codice EER e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</u></p> <p>d. <u>devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.</u></p> <p><u>3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.</u></p>	
--	--	--	--



**ALLEGATO M***(Articolo 184, comma 2, lett. b) )***Elenco dei rifiuti**

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>EER</b>
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
--------------------------------	--------------------------------	--------

### **ALLEGATO N**

*(Articolo 184, comma 2, lett. b) )*

#### **Elenco attività**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività industriali con capannoni di produzione.
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23. Mense, birrerie, amburgherie.
24. Bar, caffè, pasticceria.
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
28. Ipermercati di generi misti.
29. Banchi di mercato generi alimentari.
30. Discoteche, night club.